



Forza Italia Berlusconi Per Fontana - Partito Popolare Europeo

## MOZ 316

Al Presidente del Consiglio regionale della Lombardia

**Oggetto: Nuovo Codice della Strada - Art. 173, comma 3 bis: differenziazione delle sanzioni amministrative per i casi di utilizzo di apparecchiature elettroniche con veicolo in marcia, ma in stato di regolare fermata.**

I sottoscritti Consiglieri Regionali

PREMESSO CHE:

- si sta rilevando una interpretazione disomogenea dell'articolo 173, comma 3 bis, del D. Lgs. 285/1992, in merito all'applicazione delle sanzioni amministrative previste in caso di utilizzo di apparecchi elettronici da parte di automobilisti durante la marcia del veicolo;
- analisi recenti evidenzerebbero un significativo incremento del numero di patenti di guida ritirate nel periodo compreso tra dicembre 2024 e aprile 2025;

EVIDENZIATO che i media in questi mesi hanno riportato innumerevoli segnalazioni di automobilisti a cui la patente è stata ritirata con veicolo "in marcia", come scritto nella sopra citata norma, ma in stato di regolare fermata, ritenendo sproporzionata la sanzione applicata rispetto alle effettive condizioni di rischio;

RICORDATO che il testo del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", in vigore fino al 13 dicembre 2024 all'articolo 173 "Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida" stabiliva quanto segue:

*"2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.*

*(omissis)*

*3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 165 a € 660. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio."*

VISTA la Legge 25 novembre 2024, n. 177 "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285", entrata in vigore il 14 dicembre 2024, ed in particolare l'articolo 4,

comma 3, lettera b), con cui sono state introdotte modifiche sostanziali al sopra citato articolo 173, comma 3 bis, che si riportano di seguito:

*“3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi. Qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi”;*

PRESO ATTO che:

- oltre ad un incremento della sanzione amministrativa, la norma in questione ha introdotto anche l'immediata applicazione della sanzione accessoria consistente nella sospensione della patente di guida, da quindici giorni a due mesi, alla prima violazione nel corso del biennio;
- non è prevista alcuna distinzione tra le sanzioni applicabili nel caso in cui la violazione avvenga con veicolo in movimento o nel momento in cui sia in stato di fermata, quando questa venga effettuata regolarmente come, ad esempio, a bordo strada, dove permesso, o ad un semaforo;

CONSIDERATO che l'applicazione dell'articolo 173 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di natura preventiva, dovrebbe perseguire l'obiettivo di evitare che l'uso di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi, possa distrarre “durante la guida” il conducente, riducendo così i rischi di incidenti;

EVIDENZIATO che:

- l'attuale formulazione dell'articolo 173, comma 3-bis, sta generando interpretazioni e applicazioni difformi, conducendo frequentemente alla sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, anche in situazioni in cui il veicolo sia a motore acceso, ma in stato di regolare fermata;
- l'applicazione della sospensione della patente di guida anche in contesti in cui il veicolo sia in regolare stato di fermata risulta sproporzionata rispetto al pericolo effettivamente arrecabile dal conducente a sé stesso e ad altri;

CONSIDERATO che, pur mantenendo ferme le pene di carattere pecuniario, si ritiene opportuno escludere il ritiro immediato della patente agli automobilisti nel caso in cui il veicolo sia tecnicamente in marcia, ma in stato di regolare fermata, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della condotta;

#### INVITANO IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

- Ad attivarsi presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di:

. rappresentare le criticità evidenziate e chiedere che sia avviata una verifica sulle modalità di applicazione del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada" - articolo 173, comma 3 bis;

. sollecitare l'introduzione di una chiara rimodulazione e differenziazione delle sanzioni amministrative accessorie che comportano il ritiro della patente agli automobilisti - nei casi di utilizzo durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi - che preveda una distinzione tra violazioni commesse con veicolo in movimento e violazioni commesse con veicolo in regolare stato di fermata, per garantire sanzioni più proporzionate e adeguate alla reale pericolosità della condotta.

## Firmatari

LICATA Giuseppe (FI Berlusconi-PPE), 07/05/2025

FIGINI Fabrizio (FI Berlusconi-PPE), 07/05/2025

LOBATI Jonathan (FI Berlusconi-PPE), 07/05/2025

GALLERA Giulio (FI Berlusconi-PPE), 07/05/2025

CARZERI Claudia (FI Berlusconi-PPE), 07/05/2025

GADDI Sergio (FI Berlusconi-PPE), 07/05/2025

ROTA Ivan (FI Berlusconi-PPE), 07/05/2025

DOZIO Jacopo (FI Berlusconi-PPE), 07/05/2025

**Atto presentato il 08/05/2025 11:45:44**